

Citta' metropolitana di Torino

P13311- D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. – Domanda dell’Azienda agricola BONIFORTE GIORGIO di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Virle Piemonte, ad uso agricolo e civile.

Pratica prov. P 13311 - ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 7120 del 27/12/2021; Codice Univoco: TO-P-10919

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all’Azienda Agricola BONIFORTE GIORGIO con sede legale a Osasio Via Torino n. 38 Partita IVA 06843330017, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 40 metri in falda superficiale, in Comune di Virle Piemonte località S.P. 138 - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 10 Particella 83 - in misura di litri/s massimi 3 e medi 0,11 per complessivi metri cubi annui 3.353 di cui ad uso agricolo metri cubi annui 3.285 (litri/s medi 0,104) e ad uso civile metri cubi annui 68 (litri/s medi 0,0021), da utilizzarsi dal 01/01 al 31/12 di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare sottoscritto in data 21/12/2021 rep. n. 141 allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale”;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 21/12/2021

"(... omissis ...)

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione e fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

(... omissis ...)"